


**AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE**

**della MALATTIA COVID-19
da VIRUS SARS-CoV-2**



**"Coronavirus 2 della Sindrome Respiratoria Acuta Grave"
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCOLASTICI**



Rev.05 – Gennaio 2022

Scuola

Attività	Scuola
Sede legale	
Sede operativa	
Dirigente Scolastico	Dott.ssa Giuliana Cardelli
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Massimo Bordin
Medico Competente (MC)	Dott. Leonardo Fusetti

REGOLE GENERALI

È necessario, per chiunque sia presente a scuola curare l'igiene delle mani e indossare sempre correttamente la mascherina, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina si applica sempre negli spazi chiusi e, per gli spazi aperti, segue i criteri legati alla suddivisione in zone del territorio nazionale, secondo quanto stabilito dalla normativa emergenziale. Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività sportive si rinvia alla specifica sezione di questo documento.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. Le mani dovranno essere igienizzate almeno nei seguenti casi: prima e dopo l'uso di attrezzatura ad uso promiscuo; prima di indossare i dispositivi di protezione personali; dopo avere tolto i dispositivi di protezione personali.

Va ricordato che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel igienizzante.

È essenziale che ciascuno segua con precisione le norme di sicurezza in vigore e adotti comportamenti responsabili.

MASCHERINE - TIPOLOGIE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il "Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", sulla scorta di quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico, prescrive l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico nei locali chiusi.

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, di tipo chirurgico. Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. È comunque consentito l'utilizzo di mascherine che garantiscano un livello di protezione superiore rispetto a quelle fornite dal datore di lavoro (ad esempio mascherine FFP2 in luogo delle chirurgiche). È vietato l'utilizzo di mascherine con filtro, in quanto non possono garantire il necessario filtraggio in uscita.

Per tale ragione, si prevede la fornitura da parte dell'Istituto di mascherine di tipo FFP2:

- ai docenti ed ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola dell'infanzia;
- al personale scolastico preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle classi di scuola primaria e secondaria di I grado dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive purché siano rispettate le condizioni di aerazione e distanziamento previste dai protocolli vigenti.

Per gli alunni è raccomandato l'utilizzo della mascherina chirurgica fornita dalla scuola, ma è ammesso l'utilizzo di proprie mascherine chirurgiche (a spese proprie)*. In linea con il parere del CTS del 12 luglio 2021, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (di almeno 1m.), si rende necessario mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

Si raccomanda fortemente l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.

È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. La rimozione della mascherina è comunque sempre subordinata alla costante presenza di un adeguato distanziamento.

Per le classi con orario a tempo pieno o prolungato è prevista la sostituzione della mascherina chirurgica fornita dalla scuola a metà giornata (dopo circa 4 ore di utilizzo).

***MASCHERINE:**

1. GLI ALLIEVI (la quale i genitori hanno scelto di procedere con la consegna delle mascherine da parte della Scuola) ENTRERANNO CON LA LORO MASCHERINA, IL PERSONALE ADDETTO DELLA SCUOLA, DOPO ESSERSI IGIENIZZATO ADEGUATAMENTE LE MANI, **CONSEGNERA' OGNI GIORNO** LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA ALL'ISTITUTO DAL MINISTERO.

2. GLI ALLIEVI (la quale i genitori hanno scelto di procedere all'acquisto proprio delle mascherine) ENTRERANNO CON LA LORO MASCHERINA CHIRURGICA RIPORTANDO **OGNI GIORNO** SULLA STESSA, LA DATA DI PRIMO UTILIZZO.

La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza.

ACCESSO A SCUOLA

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e alunni. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Si fa presente inoltre, che:

Il documento tecnico del CTS (allegato al verbale n.82 del 28/05/2020, pag. 15) afferma che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, "all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea". **Resta comunque confermato che la rilevazione della temperatura corporea non è vietata**, così come si evince dall'allegato n.12 al DPCM 7/8/2020. **Per le sole scuole dell'infanzia la misurazione della temperatura corporea all'ingresso, sia degli allievi che del personale, è invece obbligatoria** ai sensi dell'Ordinanza della Regione del Veneto n.84 del 13/8/2020.

Ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina a carico della scuola l'attivazione di Protocolli di sicurezza che possono penalizzare il normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l'eventuale intervento delle autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente.

Si ricordano, a tale riguardo, i sintomi più comuni di COVID-19 elencati nel rapporto ISS n. 58 del 28 agosto 2020:

- nei bambini - febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- nella popolazione generale - febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l'accesso del personale esterno. L'accesso dei visitatori viene regolato:

- privilegiando le comunicazioni e l'espletamento di pratiche a distanza, optando per la presenza solo se necessario e previa prenotazione;
- attraverso la registrazione dei visitatori (nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono, data di accesso e orari di ingresso e uscita);
- tramite il rispetto di precise norme di comportamento (utilizzo della mascherina, distanziamento, igiene delle mani...) durante la permanenza negli edifici scolastici.

Per i colloqui individuali con i genitori va privilegiata la modalità a distanza. Per incontri/colloqui non effettuabili con altre modalità e realizzati in presenza, viene utilizzato apposito spazio, preferibilmente in prossimità degli ingressi

e sempre mantenuto ben ventilato a cura del personale ausiliario. In ogni caso, al termine dell'utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria e devono essere pulite e igienizzate le superfici utilizzate.

Le riunioni degli organi collegiali e di qualsiasi commissione, comitato o gruppo di lavoro si svolgono di norma in modalità telematica. È possibile svolgere incontri in presenza solamente per esigenze motivate e nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e delle vigenti misure di sicurezza.

Non è consentito l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni, per svolgere attività non direttamente collegate con la progettazione didattica dell'Istituto. È consentito l'accesso da parte di soggetti incaricati di offrire servizi alla comunità scolastica nel quadro di accordi inter-istituzionali.

Gli esterni qualificati (genitori della scuola dell'infanzia, fornitori, specialisti dei progetti, assistenti comunali, addetti e operai del Comune, addetti del servizio mensa, tirocinanti...) potranno accedere negli orari previsti e precedentemente concordati o calendarizzati. Dovranno comunque sempre rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.

REGISTRI

In ogni plesso, sotto la supervisione del referente COVID, sono tenuti e costantemente aggiornati schede e registri finalizzati al tracciamento:

- dell'accesso dei visitatori al plesso;
- della presenza di soggetti esterni in aula;
- dell'isolamento e del successivo rientro al proprio domicilio dei soggetti con sintomi compatibili con COVID-19.

I "registri COVID" sono utilizzati per il tracciamento di tutti gli accessi ai plessi e alle classi/sezioni non monitorati tramite il registro elettronico.

- Il "registro ingressi visitatori" deve essere fatto compilare a tutte le persone che accedono al plesso, ad esclusione dei docenti e degli alunni che svolgono il normale orario di lezione all'interno dell'edificio.
- Il "registro ingressi nelle aule" viene utilizzato quando un soggetto non appartenente alla classe/sezione accede all'aula in cui si trovano gli alunni. Se si tratta di un adulto (docente ospite, esperto esterno ecc.) deve compilare e firmare il registro personalmente; se si tratta di un alunno la registrazione viene effettuata dal docente in servizio nella classe/sezione.

In caso di allontanamento di un soggetto dalla scuola per l'insorgenza di sintomi riconducibili a COVID-19 è necessario compilare un'apposita scheda informativa, che dovrà essere sottoscritta dal dirigente scolastico o da un suo delegato (coordinatore di plesso, docente in servizio nella classe) e dall'adulto di riferimento (soggetto con sintomi o genitore dell'alunno con sintomi).

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Ogni locale dell'Istituto garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato e conforme alle indicazioni normative. Sulla base di ciò, l'Istituto può garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni iscritti nei normali orari di funzionamento. La didattica a distanza rimane quindi una eventualità da considerare in caso di provvedimenti delle autorità competenti o di specifiche esigenze documentate e delle casistiche di eventuali contatti con positivi (vedasi allegati al presente protocollo).

Gli alunni, il personale scolastico e gli eventuali soggetti esterni presenti nell'edificio devono rispettare scrupolosamente le vigenti misure di sicurezza, come ad esempio gli obblighi relativi al distanziamento e all'uso delle mascherine.

Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. Sono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici per i visitatori.

Negli edifici scolastici sono disponibili cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, personale scolastico ed eventuali visitatori autorizzati.

Le mascherine e gli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuale) vengono periodicamente riassortiti; è cura del Coordinatore di plesso e dei Collaboratori Scolastici comunicare alla scuola la fine delle scorte. La preconditione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a vario titolo operante e dei visitatori l'assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea non superiore a 37.5°C;

- non essere sottoposti a misure di quarantena o provenire da zone a rischio contagio, secondo quanto stabilito dalle autorità sanitarie competenti;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- assenza di qualsiasi ulteriore condizione fra quelle previste dalle norme, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. Per tale motivo, in relazione al periodo dell'emergenza COVID-19, l'ingresso e l'uscita degli studenti viene gestito attraverso l'adozione di soluzioni organizzative volte a minimizzare il rischio di contagio.

I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria nei corridoi, nelle palestre, nei laboratori e negli altri locali ad uso comune, almeno ogni ora per almeno 5 minuti. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il personale di segreteria provvede al ricambio d'aria periodico degli uffici. I docenti provvedono al ricambio d'aria per almeno 5 minuti prima dell'inizio della lezione ad esclusione della prima ora.

CERTIFICAZIONE VERDE

Il personale scolastico in servizio è tenuto a esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 in corso di validità nella versione prevista dalla normativa vigente. Il mancato rispetto di tale disposizione e l'eventuale esito negativo del controllo tramite l'app ufficiale Verifica C19 e/o tramite le funzioni apposite disponibili sul Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione (SID) comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici.

L'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità riguarda chiunque acceda alle strutture della scuola. Sono interessati dall'obbligo anche i familiari e i lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l'app ufficiale VerificaC19.

L'obbligo di esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 non si applica alle studentesse e agli studenti. Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Il personale delegato alla verifica segnala al Dirigente scolastico i nominativi delle persone non in regola con le disposizioni di cui sopra per i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa. L'assenza dal servizio del personale scolastico per mancato possesso o per la mancata esibizione della Certificazione verde COVID-19 è considerata ingiustificata, con segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Certificazione verde COVID-19 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

In base alla normativa vigente (fatte salve possibili modifiche e integrazioni), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il Decreto Legge 172/2021 ha introdotto, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, che comporta il possesso dei requisiti richiesti per il cosiddetto "green pass rafforzato".

La norma, a tale riguardo, definisce nel contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19.

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del

ciclo vaccinale;

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti (solamente per il cosiddetto "green pass base");

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all'uopo).

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19.

I soggetti incaricati dal dirigente scolastico alla verifica delle certificazioni potranno far accedere all'Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di idonea certificazione e i lavoratori in possesso del documento di esenzione.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Gli orari di ingresso e di uscita per la scuola dell'Infanzia non subiscono, di norma, variazioni in conseguenza dell'emergenza COVID-19. È compito del dirigente scolastico individuare soluzioni alternative da adottare in caso di necessità.

L'ingresso e l'uscita dall'edificio per l'accompagnamento degli alunni più piccoli deve avvenire seguendo le istruzioni del personale scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà gli accessi in modo da evitare assembramenti. È consentito l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio e di quanto disposto dalle Autorità sanitarie e dal Dirigente scolastico.

L'accompagnatore deve evitare di entrare negli spazi destinati alla didattica e deve evitare di sostare nelle pertinenze della scuola oltre il tempo strettamente necessario.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli orari di ingresso e di uscita per la scuola primaria e secondaria possono subire variazioni per adattarsi a particolari esigenze organizzative o di sicurezza legate all'emergenza COVID-19. Per limitare al massimo l'affollamento lungo le vie di accesso agli edifici si può disporre l'utilizzo di entrate e uscite differenziate per gruppi di classi e lo scaglionamento degli orari. Il dirigente scolastico, coordinandosi con l'Ente Locale ed i responsabili del servizio di trasporto scolastico, definisce gli orari di ingresso e uscita dei plessi e, se necessario, delle singole classi.

I genitori accompagnano e attendono gli alunni, come di consueto, all'esterno dell'edificio. Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un flusso ordinato e sicuro. Al mattino gli alunni devono accedere ai locali scolastici indossando una mascherina. In ogni aula è reso disponibile un erogatore di gel disinfettante, da utilizzare per igienizzare le mani prima di prendere posto al proprio banco.

MENSA, CIBI E BEVANDE

In relazione alla necessità di evitare il sovraffollamento e per ottimizzare l'utilizzo degli spazi, nella maggior parte dei plessi scolastici gli alunni consumano i pasti nelle proprie aule.

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà

quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Va assicurato il rigoroso rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto.

Gli spostamenti dall'aula al refettorio (laddove necessari) devono prevedere, nella tempistica dettata dal concessionario del servizio, l'osservanza delle regole di comportamento in vigore, inclusi il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, fino al momento dell'arrivo alla postazione dedicata al tavolo. I docenti vigilano sull'osservanza della prescrizione. Gli spostamenti all'interno del refettorio devono essere limitati ai casi di necessità. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere asportato dal locale refettorio. La permanenza in refettorio è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. All'ingresso e all'uscita dal locale in cui si consuma il pasto è obbligatorio lavare o igienizzare le mani. Ogni gruppo di alunni, quando accede al servizio di refezione, deve avere a disposizione apposite stazioni di lavaggio e/o dispenser di gel igienizzante.

Nel rispetto delle misure di sicurezza volte a contrastare la diffusione del COVID-19 non è possibile autorizzare la permanenza a scuola di singoli studenti, per la consumazione del pasto, in assenza del gruppo/classe di appartenenza e del docente di riferimento. Per garantire la sicurezza di tutti e per coerenza con il progetto educativo dell'Istituto è vietato il consumo di cibi e bevande portati dall'esterno durante l'erogazione del servizio di refezione scolastica. Sempre per motivi di sicurezza è escluso il consumo di cibi o bevande di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue.

IN AULA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

ALUNNI

- igienizzare le mani utilizzando il gel presente all'interno dell'aula;
- indossare sempre la mascherina salvo le specifiche situazioni in cui è consentito abbassarla (v. oltre);
- richiedere aiuto al docente, per chiarimenti o correzione di compiti, restando fermi al proprio banco e recarsi alla cattedra, solo se espressamente indicato dal docente e indossando la mascherina personale;
- non portare le mani o qualsiasi oggetto a contatto della bocca, del naso e degli occhi;
- limitare lo scambio di materiali allo stretto indispensabile;
- starnutire o tossire nel fazzoletto; se non disponibile farlo nel proprio gomito;
- gettare immediatamente i fazzoletti nel cestino;
- igienizzare le mani prima di utilizzare i dispositivi digitali messi a disposizione dalla scuola e altri oggetti di uso non esclusivo;
- avvisare l'insegnante per qualsiasi sintomo di malessere;
- durante l'intervallo
 - rimanere all'interno dell'aula o nello spazio esterno assegnato alla propria classe;
 - consumare la merenda seduti al proprio banco o, se all'esterno, in condizioni di adeguato distanziamento;
- non lasciare nulla sotto il banco al termine delle lezioni.

DOCENTI

- igienizzare le mani utilizzando il gel presente all'interno dell'aula;
- indossare sempre la mascherina salvo le specifiche situazioni in cui è consentito abbassarla (v. oltre);
- igienizzare la propria postazione utilizzando gli strumenti appositamente predisposti;
- limitare lo scambio di materiali allo stretto indispensabile;
- igienizzare le mani prima di utilizzare e far utilizzare la lavagna tradizionale e la LIM;
- igienizzare le mani prima di utilizzare i dispositivi digitali messi a disposizione dalla scuola e altri oggetti di uso non esclusivo;
- assicurarsi che nell'aula sia garantita l'aerazione necessaria, tramite l'apertura regolare e frequente delle finestre;
- nel caso in cui un alunno manifesti sintomi di malessere o febbre:
 - assicurarsi che indossi correttamente una mascherina chirurgica;
 - avvisare il referente Covid di plesso che attuerà le procedure previste;

- agevolare l'uscita dell'alunno dall'aula, sotto la sorveglianza di un adulto, per il successivo trasferimento nell'area di isolamento in attesa di essere ritirato dal genitore o adulto delegato;
- in caso di malore o febbre:
 - indossare subito la mascherina chirurgica e chiedere assistenza da parte del collaboratore scolastico;
 - avvisare il referente Covid di plesso che attuerà le procedure previste;
 - recarsi a casa ed avvisare immediatamente il medico di medicina generale.

IN AULA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Per gli alunni della scuola dell'infanzia non è previsto l'utilizzo della mascherina. Assenti anche le regole di distanziamento.

Si attua, per quanto possibile, un'articolazione didattica a gruppi stabili.

È vietato portare a scuola giochi personali dei singoli bambini. Eventuali oggetti personali indispensabili devono essere puliti e igienizzati all'ingresso. I giochi ed i materiali didattici presenti in aula vengono comunque puliti e igienizzati regolarmente in base al cronoprogramma generale definito dalla scuola.

Va garantita, anche in questo caso, l'aerazione dei locali che ospitano i bambini. Anche nelle attività all'aperto i gruppi devono essere tenuti separati.

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

L'attività di accoglienza deve avvenire nel tempo più breve possibile, limitando al massimo il contatto fra i genitori e gli altri bambini. Il genitore deve indossare correttamente la mascherina per l'intera permanenza all'interno dei locali scolastici.

CORRIDOI E ALTRI SPAZI COMUNI

L'uso dei corridoi e di altri spazi comuni è consentito per gli spostamenti necessari all'interno del plesso. L'intervallo non può essere svolto di norma negli spazi comuni, al fine di limitare al massimo la promiscuità fra gruppi classe diversi.

Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, ove indicato dall'apposita segnaletica.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'uso dei distributori avviene nel rispetto delle seguenti regole:

- igienizzazione delle mani prima e dopo l'erogazione;
- rispetto della distanza di sicurezza da eventuali persone presenti nell'area di distribuzione;
- consumazione alla propria postazione, oppure all'aperto e comunque a distanza di sicurezza dalle altre persone presenti.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all'igiene e alla pulizia dei servizi, anche un afflusso ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti. Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente o collaboratore scolastico), l'accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata. Il collaboratore scolastico al piano verifica il transito degli alunni e la possibilità di uso del bagno non in assembramento. Prima di uscire dal bagno è necessario lavarsi accuratamente le mani con il sapone.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE

Spazi

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e va mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio.

La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale ausiliario al termine dell'utilizzo. Nel cronoprogramma sono previste anche pulizie e igienizzazioni approfondite, da svolgere a cadenza settimanale.

Quando le condizioni lo consentono va comunque privilegiato lo svolgimento di attività motorie all'aperto. Si riportano a tale riguardo, le indicazioni contenute nel "Piano Scuola 2021-2022" del Ministero dell'Istruzione:

«Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.»

Attività e utilizzo dei dispositivi di protezione

Come indicato dal CTS, sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo. Sono da privilegiare le attività sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. «Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri [...]» (Verbale n.82 del CTS; DPCM del 14 Luglio 2020 - all.1 Scheda tecnica "Attività fisica all'aperto").

Sempre al fine di limitare il contagio e di garantire la sicurezza si dovrà porre particolare cura nella predisposizione del setting di apprendimento, privilegiando tutte quelle situazioni che prevedono fasi di assistenza indiretta (es. utilizzo di tappeti o tappetoni igienizzati) anziché diretta da parte del docente, valorizzando anche la responsabilizzazione degli studenti in termini di autonomia e cura di sé, promuovendo la cultura condivisa della salute e della sicurezza anche durante l'attività fisica.

In qualsiasi caso, vanno sempre rispettati i principi cardine della prevenzione del contagio da Covid 19: distanziamento, igiene delle mani e corretto uso della mascherina.

La nota del Ministero dell'Istruzione prot. 507 del 22 febbraio 2021, relativamente all'utilizzo delle mascherine durante le lezioni di educazione fisica, ha inoltre chiarito quanto segue:

«Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all'aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:

- **esclusione** dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo **attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto**, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- **esclusione** dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo **attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso**, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
- **obbligo** dei dispositivi di protezione per **ordinarie attività didattiche e/o motorie**, organizzate dalle **single istituzioni scolastiche** in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le **predette disposizioni** oltre che nell'ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le medesime **attività curricolari ed extracurricolari** organizzate all'esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.».

Il “Piano Scuola 2021-22 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” ha confermato l’indicazione della non obbligatorietà della mascherina durante le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive, limitatamente ai territori in “zona bianca”.

La deroga all’obbligo di mascherina si applica quindi esclusivamente in zona bianca, sia per le attività motorie all’aperto sia al chiuso (in presenza di adeguata aerazione), purché sia garantito il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Attrezzi e spogliatoi

Non è obbligatoria la pulizia e igienizzazione degli attrezzi ad ogni cambio di classe, ma rimane necessario il lavaggio e/o l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso. Gli attrezzi vengono comunque puliti e igienizzati regolarmente in base al cronoprogramma generale definito dalla scuola. Le attività motorie possono essere svolte adottando due semplici accorgimenti: recarsi a scuola con abbigliamento adatto anche all’attività sportiva e procedere al cambio delle scarpe, che potrà essere effettuato in un apposito spazio individuato dall’insegnante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

ATTIVITÀ MUSICALI

Con riferimento alle procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di musica e/o di canto l’unica indicazione ufficiale in merito è la nota del Ministero dell’Istruzione n. 16495 del 15/09/2020. Un anno fa, quindi, quando le VOC (Variant of Concern) non contemplavano la Variante Delta, quella attualmente più contagiosa. In un contesto in continua evoluzione, pertanto, rispetto al periodo in cui fu diffusa la nota si registrano fattori positivi (un numero significativo di vaccinati) ed altri negativi (una variante molto più contagiosa rispetto al ceppo originario di Wuhan). Nella nota in calce si riporta la grande novità, rispetto alla nota diffusa un anno fa; quella della mascherina chirurgica da indossare sempre all’interno di locali chiusi a differenza di quanto, invece, riportato nella citata nota.

Si riportano i dati salienti della nota.

Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza.

In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri mentre per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il docente potrà effettuare lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere una distanza di almeno due metri dagli alunni.

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione dell’attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.

GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI

Il materiale presente in aula deve essere ridotto al minimo, al fine di consentire ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e libri, poiché non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni. Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati.

Non è consentito portare a scuola giochi o altri oggetti personali non necessari per lo svolgimento delle attività didattiche. Va limitato il più possibile lo scambio fra alunni di materiale ad uso personale.

Non è obbligatoria la pulizia e igienizzazione dei dispositivi digitali messi a disposizione dalla scuola ad ogni singolo utilizzo, ma rimane necessario il lavaggio e/o l'igienizzazione delle mani prima e dopo l'uso. I dispositivi vengono comunque puliti e igienizzati regolarmente in base al cronoprogramma generale definito dalla scuola.

Si raccomanda ai docenti della Scuola dell'Infanzia di organizzare l'utilizzo dei materiali, a disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l'approfondita pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. Sempre per ragioni igieniche, si raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove possibile, sempre lo stesso materiale, identificandolo attraverso il nome: dopo l'uso, potrà essere riposto nell'armadietto personale del bambino (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, gomma, ...).

MISURE PER IL PERSONALE

Tutti i lavoratori sono informati in merito a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi compatibili con COVID-19 e di chiamare il proprio medico di famiglia;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico per l'accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- la necessità di far precedere l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- la necessità di far precedere l'ingresso dei lavoratori, sottoposti a tampone con esito negativo, da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti che il soggetto può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19;

Al personale in servizio vengono fornite quotidianamente mascherine chirurgiche. **Le mascherine devono essere indossate sempre, senza eccezioni correlate al distanziamento.** I guanti andranno indossati per il tempo necessario allo svolgimento dell'operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale dal fornitore, ecc.). Ai docenti ed ai collaboratori scolastici di scuola dell'infanzia e ai docenti di sostegno che assistono alunni per i quali non è possibile garantire l'utilizzo continuativo della mascherina sono anche fornite mascherine FFP2 e visiera protettiva. Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente.

È necessario garantire sempre un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: aprire regolarmente le finestre; ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, devono essere pulite e disinfettate quotidianamente; è opportuno ridurre al minimo il materiale depositato su mobili e arredi in generale.

Promemoria delle principali norme di comportamento per il personale

- igienizzare le mani all'ingresso nell'edificio scolastico e lavare/igienizzare le mani più volte nel corso dell'orario di servizio;
- indossare sempre la mascherina;
- in caso di comparsa di sintomi compatibili con COVID-19:
 - indossare la mascherina chirurgica;
 - avvisare o far avvisare il responsabile Covid di plesso che attuerà le procedure previste;
 - raggiungere al più presto il proprio domicilio ed avvisare il medico di medicina generale.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI COVID ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Nei casi in cui si venga a conoscenza di un soggetto che presenta sintomi di potenziale contagio deve essere immediatamente contattato il Referente COVID di plesso, per informarlo della situazione ed attivare la procedura di sicurezza:

- assicurarsi che il soggetto indossi la mascherina chirurgica;
- telefonare immediatamente alla famiglia (se trattasi di studente);
- ospitare la persona in una stanza dedicata o in un'area di isolamento;
- misurare la temperatura senza contatto;
- pulire e disinfettare le superfici utilizzate dopo l'uscita del soggetto;
- assicurarsi che la famiglia (o il soggetto stesso se adulto) provveda immediatamente a contattare il medico o pediatra per il triage telefonico.

PRIMO SOCCORSO

Nell'intervento di primo soccorso su "caso sospetto da COVID-19" gli addetti al Primo Soccorso dovranno:

1. indossare i DPI previsti per il COVID-19, in particolare: camice, guanti monouso, mascherina FFP2, schermi o occhiali protettivi già forniti in ogni plesso scolastico dell'I.C.;
2. posizionare sul viso del malato, se non già indossata, una mascherina di tipo chirurgico;
3. allontanare immediatamente il caso sospetto per limitare la possibilità di contagio e accompagnarlo nella "zona di sicurezza" individuata in ciascun plesso scolastico;
4. misurare la temperatura corporea con termometro senza contatto;
5. qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37.5°C prestare la prima assistenza e chiamare i soccorsi qualificati;
6. informare immediatamente dell'accaduto il Dirigente Scolastico che si interfacerà con il medico competente;
7. presidiare la zona in attesa di soccorsi;
8. areare prontamente tutti i locali dove il potenziale malato COVID-19 ha presenziato, che saranno poi puliti e igienizzati.

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE

Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza.

Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale scolastico ed ogni alunno deve indossare correttamente la mascherina, al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione sia sul punto di raccolta).

Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti.

I docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

I collaboratori scolastici curano la regolare pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, come stabilito dal "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza definite nel "Piano scuola 2021-2022", tenendo conto del documento INAIL 2020 "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", delle "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) - ISS, 1/9/2021" e in linea con quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Per la pulizia quotidiana si utilizzano normali detersivi con l'aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre ove presenti, armadi e corrimano, pulsantiere, barriere in plexiglass, tablet e computer portatili ecc.). Per la pulizia e igienizzazione periodica (una o due volte a settimana) si interviene con prodotti specifici sulle superfici non passate quotidianamente.

Nelle aule che vengono usate a rotazione da diverse classi le postazioni di lavoro devono essere igienizzate ogni volta che vi accede un nuovo gruppo. I servizi igienici vanno sottoposti a pulizia e igienizzazione almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

Anche i pavimenti e le scale saranno puliti con prodotti forniti dalla scuola e corredati delle rispettive schede tecniche.

Prima dell'inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere all'aerazione di tutti gli ambienti. L'aerazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non appena possibile e compatibilmente con le condizioni meteorologiche a cura dei docenti presenti in classe. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni vigenti e tenendo conto delle indicazioni dell'Autorità sanitaria.

PRODOTTI DI IGIENE

La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto. La scuola garantisce altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica. Anche agli alunni è fornita una mascherina chirurgica, da sostituire a metà giornata in caso di prolungamento delle lezioni nel pomeriggio. Per tutto il personale non docente negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro, indossando sempre la mascherina.


GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI

Si prega di fare riferimento agli allegati del presente protocollo, al fine di semplificare l'interpretazione delle più recenti disposizioni ministeriali differenziando le procedure da attuare rispettivamente da parte del Dirigente Scolastico e dell'operatore di Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS territorialmente competente, fornendo, laddove necessario, delle precisazioni regionali. **Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.**

ALLEGATI

- Documento di sintesi procedure da attuare per la gestione dei contatti scolastici – da Direzione Provinciale Regione Veneto del 17/01/2022
- Circolare Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021
- Indicazioni operative tracciamento dei contagi da Covid-19 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

FIGURE AZIENDALI (nome cognome)	FIRME
DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA GIULIANA CARDELLI	
RSPP ING. MASSIMO BORDIN	
RLS RAFFAELLA FERRARI	
MEDICO COMPETENTE DOTT. LEONARDO FUSETTI	





CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI

(Aggiornamento del 17.1.2021)

PREMESSA

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una elevata circolazione virale e a seguito dell'emanazione del D.L. n. 1/2022 e delle Circolari del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 e n. 60136 del 30/12/2021, la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto ha voluto condividere con l'Ufficio Scolastico Regionale un documento di sintesi per uniformare le procedure da attuare per la gestione dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a Sars-CoV2 nella popolazione scolastica.

Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti, laddove possibile e in attesa delle necessarie precisazioni di livello nazionale, al fine di semplificare l'interpretazione delle più recenti disposizioni ministeriali, differenziando le procedure da attuare rispettivamente da parte del Dirigente Scolastico e dell'operatore di Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS territorialmente competente, fornendo, laddove necessario, delle precisazioni regionali. Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

INDICAZIONI GENERALI

- Rientro in presenza al termine della quarantena. L'alunno è ammesso a riprendere la frequenza in presenza dopo aver ricevuto l'esito negativo del test effettuato a partire dal 10° giorno (o dal 5° giorno per le situazioni che prevedono una quarantena di 5 giorni). Per rientrare è necessario presentare l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di tampone positivo. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico Curante.
- Test di fine quarantena. Si raccomanda che le Aziende ULSS fissino l'appuntamento per l'esecuzione del test di fine quarantena al momento della disposizione di quarantena. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione o la prescrizione.
- Rilascio attestazioni di avvenuta effettuazione del test. Le Aziende, e comunque coloro che effettuano test per il contesto scolastico, rilascino, anche un attestazione di avvenuta effettuazione del test.
- Comunicazione elenco contatti tra Scuola e SISP. Per le segnalazioni di un caso positivo nella classe restano in vigore le consuete procedure di invio dei contatti scolastici dalla scuola al SISP ai fini di sorveglianza e monitoraggio. E' in corso di attivazione una procedura ad hoc per semplificare tale processo di segnalazione.

SERVIZI EDUCATIVI 0-3 E SCUOLE DELL'INFANZIA

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
- Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10)	Sospensione attività educative in presenza per 10 giorni	● <u>Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni¹.</u> Per questi, poiché non è previsto l'utilizzo della mascherina FFP2, non è possibile disporre l'auto-sorveglianza

¹ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

		(sorveglianza da parte dei genitori) ed è comunque necessaria la misura sanitaria della quarantena di 10 gg.
--	--	--

SCUOLE PRIMARIE

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
Sorveglianza con testing (T0 e T5)	<p>Didattica in presenza</p> <p><i>Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rientro a scuola dopo T0.</u> In attesa di T0 i bambini restano a casa in didattica a distanza. Il singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di test negativo senza attendere l'esito del T0 per tutta la classe. Inoltre, non è più prevista la comunicazione del SISP per rientrare in presenza, ma è sufficiente esibire l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. In caso di eventuale segnalazione di un secondo caso si applicano le regole previste. • <u>Dove eseguire i test al T0 e al T5.</u> Questi test possono essere effettuati seguendo le indicazioni del SISP, senza oneri a carico del cittadino presso i punti tampone delle Aziende ULSS o dal MMG/PLS. Sono comunque considerati validi anche i test effettuati, allo stato attuale con oneri a carico del cittadino, presso le strutture private o le Farmacie. Non sono riconosciuti i test in auto-somministrazione. • <u>Test al tempo T0.</u> Il T0 viene programmato nel minor tempo possibile in considerazione dello scenario epidemiologico e delle capacità di testing. I SISP possono organizzare con accesso libero dedicato o prenotando direttamente i test della classe. E' possibile anche auto-prenotare tali test presso le strutture private o le Farmacie, allo stato attuale, con oneri a carico del cittadino.
2 casi COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
<ul style="list-style-type: none"> - Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10) 	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>In attesa di chiarimenti del Ministero della Salute si applica sempre la misura sanitaria della quarantena di 10 giorni.</u>

SCUOLA SECONDARIA

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
<ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica in presenza</p> <p><i>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola salvo che a distanza interpersonale di 2 metri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Segnalazione al SISP.</u> La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP, dal MMG/PLS o dal singolo studente, ma solo assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le mascherine FFP2 per 10 gg da studenti e docenti. • <u>Test di Auto-sorveglianza.</u> Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione/prescrizione del test.
2 casi COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	

<p>VACCINATI/GUARITI < 120 gg o BOOSTER²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica in presenza previa esibizione del Green pass da parte delle famiglie o degli alunni interessati</p> <p><i>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola salvo che a distanza interpersonale di 2 metri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Segnalazione al SISP</u>. La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal MMG/PLS per avviare le misure, ma solo assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le mascherine FFP2 per 10 gg da parte degli studenti ammessi a frequentare in presenza e da parte dei docenti. • <u>Rientro in presenza</u>. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati mediante esibizione del Green Pass da parte della famiglia o dell'alunno interessato direttamente alla scuola secondo quanto previsto dal D.L. n. 1/2022 e dalle circolari. Non vi è un coinvolgimento del SISP o del Medico Curante (MMG/PLS). • <u>Test di Auto-sorveglianza</u>. Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione/prescrizione del test.
<p>NON VACCINATI o VACCINATI/GUARITI > 120 gg³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quarantena 10gg - Test di fine quarantena (T10) 	<p>Didattica digitale integrata per 10 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni. • <u>Per i vaccinati da più di 120 giorni e con Green Pass valido⁴</u>. In attesa di chiarimenti del Ministero della Salute si applica sempre la misura della quarantena di 10 giorni.
≥ 3 casi COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
<p>VACCINATI/GUARITI < 120 gg o BOOSTER⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica a distanza per 10 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Segnalazione al SISP</u>. La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal MMG/PLS per avviare la misura della didattica a distanza per 10 gg.

² In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022, si fa riferimento agli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo.

³ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022, si fa riferimento agli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.

⁴ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

⁵ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Test di Auto-sorveglianza</u>. Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione o la prescrizione del test.
VACCINATI > 120 gg con Green pass valido ⁶ : - Quarantena 5 gg - Test di fine quarantena (T5)	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti vaccinati da più di 120 giorni e con Green pass valido.
NON VACCINATI ⁷ : - Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10)	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti non vaccinati.

⁶ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

⁷ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

CHIARIMENTI SU CASI SPECIFICI

1) Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?

Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono tenere la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.

2) Un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione?

Sì, un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi, può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione, indipendentemente dalla convivenza con i familiari positivi purché rispetti quanto previsto dalla Circolare n. 60136 del 30/12/2021 per i guariti da meno di 120 giorni, ovvero sorvegliando la comparsa di sintomi per 5 giorni e mantenendo obbligatoriamente la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono tenere la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia.

3) Cosa è necessario presentare per riprendere la frequenza scolastica durante la "sorveglianza con testing" prevista per le scuole primarie?

In presenza di un singolo caso è previsto un regime di "sorveglianza con testing". Il primo test (T0), da effettuare appena possibile, consentirà di rientrare a scuola, presentando l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. In attesa di effettuare tale test (T0), i bambini non possono entrare a scuola. Non è prevista una comunicazione cumulativa da parte del SISP alla scuola riguardo alla situazione della classe. E' il singolo alunno che presenta alla scuola documentazione relativa al test effettuato.

4) Dove possono essere effettuati i test di "sorveglianza con testing" per le scuole primarie?

Allo stato attuale tali test possono essere eseguiti senza oneri a carico del cittadino nei punti tampone delle ULSS secondo le indicazioni Aziendali o direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS). Sono considerati comunque validi anche i test effettuati con oneri a carico dell'interessato, presso le strutture private o le farmacie, purché tali esiti siano trasmessi dalle Strutture Eroganti alla Regione Veneto con le modalità già definite. E' in corso di valutazione la possibilità che tali test siano effettuati gratuitamente anche presso le Farmacie.

5) Dove possono essere effettuati i test di "Auto-sorveglianza" per i ragazzi delle scuole secondarie?

Tali test sono effettuati su base volontaria e sono riservati ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo.

6) E' necessario che la Scuola segnali al SISP anche le classi delle scuole secondarie con 1 solo caso positivo?

E' necessario che vengano trasmessi dalla Scuola al SISP, l'elenco dei contatti scolastici anche di queste situazioni per le finalità di monitoraggio e sorveglianza. E' in corso la predisposizione di un portale per la segnalazione diretta da parte dei Dirigenti e che sarà a breve disponibile. Sarà inserito come voce "Auto-Sorveglianza" con durata di 5 giorni.

7) E' possibile effettuare test in auto-somministrazione (es. test fatti a casa) per la "sorveglianza con testing" o per la fine quarantena?

No, allo stato attuale tali test possono essere un supporto per l'auto-valutazione ma non sono validi ai fini dei protocolli nazionali di sorveglianza scolastica e non sono validi per definire la fine della quarantena o dell'isolamento.

8) Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?

No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

9) In caso di specifiche situazioni epidemiologiche possono essere disposte misure aggiuntive o più restrittive?

Nel caso di presenza nella stessa scuola di numerose classi interessate da casi positivi, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche su segnalazione del Dirigente Scolastico, può indicare misure specifiche più restrittive da attuare nel particolare contesto per tutelare la salute pubblica, anche con il coinvolgimento del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria.

10) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico?

E' possibile rientrare, nel rispetto dei tempi previsti dalla sospensione dell'attività, presentando attestazione di avvenuta effettuazione del test, secondo i tempi indicati, e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico Curante. Non è necessario un riepilogo cumulativo del SISP della situazione della classe.

11) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto extra-scolastico?

Nel caso in cui sia stato disposto un provvedimento di quarantena dal SISP o dal Medico Curante (MMG/PLS), è sufficiente presentare l'attestazione di avvenuta effettuazione del test, eseguito nei tempi indicati nel provvedimento di quarantena, e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non è necessaria altra certificazione rilasciata dal SISP o dal Medico Curante.

12) Come rientra a scuola un soggetto guarito dal COVID-19?

La Regione del Veneto sta provvedendo all'implementazione di funzionalità automatizzate. A breve, tale certificato potrà quindi essere accessibile anche autonomamente da parte del cittadino con specifiche modalità web.

13) La scuola deve attendere comunicazioni del SISP per determinare le misure di didattica da attuare in base al numero di casi positivi?

No, il Dirigente Scolastico è autonomo nell'applicazione della normativa per ciò che attiene alle misure didattiche in base alle informazioni disponibili e alla conoscenza della situazione della classe circa i casi positivi.

14) In quale intervallo temporale devono essere conteggiati i positivi di una classe?

L'intervallo temporale indicato è di 10 giorni.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAN: sanita.animale@sanita.it

DGASAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron ^{1 2 3 4}, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave ^{5 6}.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

¹ <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

² <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

³ [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO⁷, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

⁷ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia

Alessia D'Alisera

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Data 14 GEN. 2022 Prot. 16005 Class.: C. 104 Prat. Fasc. Allegati n.

Oggetto: Art. 5, DL n.1/2022: prime indicazioni operative tracciamento dei contagi da Covid-19 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ai
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Distretti
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Aziendali Contact Tracing
Aziende ULSS del Veneto

Al Presidente Federfarma Veneto
Al Presidente Farmacieunite
Al Coordinatore regionale Assofarm

Alle OO.SS. PLS e MMG

e, p.c. Assessore Sanità e Sociale
Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria
Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici
Direttore Generale Azienda Zero

Come noto, il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, nell'adottare ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, ha individuato in particolare all'art. 5 specifiche disposizioni per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica delle **scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette all'autosorveglianza** di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legge, mediante l'esecuzione gratuita sino al 28.2.2022 di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie di comunità o le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'Intesa nazionale ex art. 5, comma 1, DL n. 105/2021 (di seguito denominate rispettivamente "farmacie" e "strutture sanitarie").

Detta norma stabilisce altresì che, al fine del ristoro delle spettanze dovute in relazione ai test rapidi antigenici così somministrati, fanno fede i dati registrati, e quindi resi disponibili, nel sistema Tessera Sanitaria.

Si forniscono pertanto di seguito le prime indicazioni per l'applicazione di quanto previsto dal suddetto D.L., da applicarsi agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti a regime di auto-sorveglianza a seguito di un contatto scolastico e in condizione di asintomaticità.

Si rappresenta che tale aspetto è relativo ad un solo punto del processo relativo all'intero percorso del tracciamento scolastico, quindi per coloro che sono stati vaccinati da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni e sono soggetti al regime di "auto-sorveglianza" di cui all'art. 4 del D.L.n.1/2022. Tali soggetti, in questa specifica situazione, possono quindi accedere durante il periodo di "auto-sorveglianza", all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie di comunità o le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'Intesa nazionale ex art. 5, comma 1, DL n. 105/2021.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793455-1411-1473

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1



- **Le Famiglie degli studenti delle scuole secondarie**, con la segnalazione della Scuola, qualora intendessero effettuare il test si rivolgono al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di Medicina Generale per la prescrizione del test.
- **I PLS o i MMG prescrivono il test antigenico su ricetta elettronica “di tipo farmaceutico”**. L'effettuazione di tali test è senza oneri a carico del cittadino che può rivolgersi alle farmacie o alle strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'Intesa sopra indicate. Nella ricetta deve essere necessariamente indicato quale “codice AIC” il seguente codice: **983790294**. Il promemoria di detta ricetta dematerializzata deve essere rilasciato secondo le modalità attuali, incluso l'invio tramite posta elettronica ordinaria;
- **I PLS o gli MMG in alternativa possono effettuare direttamente il tampone all'assistito senza oneri a carico dello stesso secondo le procedure già in essere, avendo cura di registrare nel “Portale Operatore” l'erogazione e inserendo nell'apposito campo relativo all'esenzione il valore “TAMPONE STUDENTE”;**
- **Le farmacie** devono, tramite il proprio applicativo di gestione dell'erogazione di prescrizione farmaceutiche dematerializzate, limitarsi a prendere in carico la ricetta tramite l'NRE e CF dell'assistito, così da evitare altre somministrazioni a fronte della medesima ricetta. Non va trasmessa la chiusura dell'erogazione dematerializzata tramite il proprio Applicativo Gestionale, ma registrato l'esito del test somministrato nel portale regionale dedicato, nell'apposito campo “Esente vaccinazione COVID” inserendo il valore “Tampone Studente”. Tale valore consente di distinguere la prestazione in questione dalla somministrazione gratuita di test a favore dei soggetti esentati ai sensi di legge dalla vaccinazione anti Covid-19. Le informazioni così acquisite sono trasmesse al Sistema TS per la prevista rendicontazione;
- **le strutture sanitarie** devono utilizzare le funzioni messe a disposizione da Sistema TS nel portale nazionale all'indirizzo <https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp> per la presa in carico della ricetta tramite l'NRE e CF dell'assistito e la trasmissione delle informazioni di somministrazione dei test rapidi antigenici, indicando nell'apposito campo il valore “Tampone Studente/TS”;
- **il Sistema TS** procede all'abbinamento tra NRE e NRFE e consente la predisposizione della reportistica per la Struttura Commissariale dei test a tale titolo somministrati gratuitamente da ciascuna farmacia/struttura sanitaria, utile per il riconoscimento dei successivi rimborsi a ciascuna di esse spettanti.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per la messa a regime del sistema sopra rappresentato da parte degli Enti preposti, ciascuno per quanto di competenza:

- **dal 13.1.2022** si può dare inizio alla prescrizione da parte dei PLS/MMG, prendere in carico le ricette da parte delle farmacie e inviare da parte di quest'ultime gli esiti dei test come sopra descritto;
- **dal 17.1.2022** si può prendere in carico le ricette da parte delle strutture sanitarie e inviare da parte di quest'ultime gli esiti dei test come sopra descritto.

Per quanto riguarda l'intero percorso di gestione dei contatti scolastici sono in corso ulteriori approfondimenti e sviluppi anche con il supporto di Azienda Zero e seguiranno ulteriori indicazioni.

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Luciano Flor

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793455-1411-1473

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1